

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 207 del 29 OTT. 2019

Il Commissario Straordinario, Dott.ssa Daniela TROIANO

Su proposta dei Direttori delle Strutture Complesse:

Approvvigionamenti, Gestione Contratti e Funzioni Economiche
e Gestione Tecnica

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi, affidamento lavori e servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. del d.lgs. 18/4/2016, n. 50.

IL PROPONENTE
Il Direttore della Struttura Complessa
S.C. Gestione Tecnica
(Dott. Ing. Romolo Macchi)

IL PROPONENTE
Il Direttore della Struttura Complessa
S.C. Approvvigionamenti Gestione Contratti
(Dott.ssa Francesca Ratano)

La spesa di € _____ prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico n. _____ del Bilancio di Previsione Anno 2019 per €. _____ da inserire nel Bilancio di Previsione Anno 2020 per €. _____ Anno 2021 per €. _____

La spesa di € _____ prevista nella presente proposta rientra nello Stato Patrimoniale dei Bilanci d'esercizio anni _____ al conto n. _____

Gli introiti di € _____ previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico dell/i Bilancio/i d'esercizio/i _____ al/ai Conto/i Economico/i n. _____ Autorizzazione n. _____

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Fabio CARGIOLLI)

Richiamato il d.lgs. 18/4/2016, n. 50 Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, pubblicato sulla G.U. del 19/4/2016, emanato in forza della legge delega del 28/1/2016, d'attuazione delle direttive del 26/2/2014 - nn. 2014/23/UE, 2014/7/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016);

Dato atto che con d.lgs 19/4/2017 n. 56 pubblicato in G.U. del 5/5/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18/04/2016 n. 50" sono state introdotte modifiche di ampia portata, volte a perfezionare l'impianto normativo;

Costatato che il correttivo si innesta in un quadro normativo contrassegnato dall'emanazione di provvedimenti di attuazione e linee guida *Anac soft law*;

Considerate le importanti apportionate al quadro normativo della materia, specialmente con l'approvazione del D.L n. 32/2019 (c.d Decreto Sblocca Cantieri), si è resa necessaria una radicale revisione della regolamentazione delle attività d' acquisizione di beni e servizi, affidamento lavori e servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, in linea con il quadro normativo emergente dalla riforma;

Preso atto delle significative semplificazioni delle procedure sotto-soglia introdotte dalla disciplina del d.lgs 50/2016, così come modificato dal correttivo, con particolare riguardo agli affidamenti inferiori ai quaranta mila euro;

Evidenziato che l'attuazione delle disposizioni di cui sopra, nei termini ivi espressamente indicati, non può prescindere dallo stringente coordinamento con il restante quadro normativo nazionale e regionale;

Dato atto che pertanto in tale contesto è opportuno procedere alla revisione radicale dei regolamenti vigenti nelle materie di cui trattasi, fornendo un quadro di sintesi delle disposizioni applicabili, dei limiti posti a carico dell'Asl nell'autonomia negoziale e contrattuale per le forniture di beni e servizi, affidamento lavori e servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria;

Osservato che dal quadro normativo di cui sopra emergono ampi margini di discrezionalità a favore dell'Azienda, derivanti dalla previsione della possibilità d'affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due operatori" e della facoltà di non richiedere garanzie provvisorie e definitive o dell' ammissione della verifica semplificata dei requisiti per affidamenti su MEPA;

Data lettura del box di sintesi dell'art. 3 delle linee guida ANAC n. 4/2016 che rinvia ai regolamenti interni, la previsione di fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici per gli affidamenti di cui all'art. 36 del Codice appalti e per analogia, in genere per le procedure volte agli affidamenti sottosoglia ove previsti dal codice;

Accertata la costante evoluzione della materia per il progressivo intervento del legislatore Europeo e Nazionale e dell'ANAC nell'attuazione delle norme, resta aperta la facoltà di intervenire in futuro con strumenti equivalenti, volti all'aggiornamento, la modifica ed all'integrazione del Regolamento proposto con il presente atto;

Visti altresì:

il D.lgs. 18/4/2016, n.50 - D.lgs 19/04/2017 n. 56 - L.R. 34/2012 ss.mm.ii,

Linee Guida Anac n. 1 del 18/4/2016 ss.mm.ii di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “ Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”;

Linee Guida Anac n. 4 del 18/4/2016 ss.m.ii. di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “ Procedure per l’ affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori”;

Tanto premesso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 612 del 16 luglio 2019;

Sentito il parere conforme del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate

1. d’approvare il nuovo regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi, affidamento lavori e servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nel testo di 3 Titoli, suddivisi in 29 articoli, risultante dall’allegato formato da n. 17 pg, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di abrogare contestualmente all’entrata in vigore del Nuovo Regolamento i vigenti:
 - “Regolamento aziendale per gli acquisti in economia” approvato con delibera D.G. n. 984/2016 ss.mm.ii.;
 - “Regolamento aziendale per l’esecuzione di lavori in economia e per l’affidamento di incarichi tecnici sottosoglia” approvato con delibera n. 155 del 5/3/2008;

3. di considerare il Regolamento approvato con il presente atto, funzionale e coordinato, con i vigenti Regolamenti in tema de "Gestione Cassa Economale" approvato con delibera D.G n. 73/2011 e "Il Direttore dell'esecuzione del contratto" approvato con delibera n. 942 del 24/10/2017;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio aziendale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della dell'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Riccardo **ZANELLA**)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Antonietta **BANCHERO**)

II DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Maria Alessandra **MASSEI**)

II COMMISSARIO STRAORDINARIO.
(Dott.ssa Daniela **TROIANO**)

Estensori del provvedimento: Dott Marco Lugli e Dott.ssa Raffaella Frau

Delibera n. 207 del 29 OTT. 2019 composta di n.4 pagine e allegato
Regolamento

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori e di concessione di servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50: "Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato "Codice"), soglia come periodicamente determinata con provvedimento della Comunità Europea.
2. Il presente Regolamento costituisce altresì attuazione di quanto previsto e disciplinato dalle Linee Guida n. 4 di cui alla Delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale - n. 69 del 23 marzo 2018 (di seguito denominate "Linee Guida ANAC n.4").
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - l'art. 36 del Codice;
 - Le Linee Guida ANAC n. 4;
 - le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;
 - il Decreto MIT del 7/03/2018 n. 49;
 - le disposizioni del codice civile per la fase di stipula del contratto e la fase di esecuzione;
 - le disposizioni di legge e regolamento nazionali e regionali in materia di contratti e concessioni pubblici si applicano laddove ciò sia previsto espressamente o l'applicabilità sia ricavabile in modo univoco dalle stesse.

4. Il presente Regolamento non si applica alle fattispecie delle spese economali nei limiti di cui al "Regolamento delle spese economali " approvato con deliberazione del DG n. 73 del 17.2.2011".
5. Il presente Regolamento non si applica: ai contratti diversi dai contratti di appalto come definiti dall'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice, ai contratti diversi dai contratti di concessione di servizi come definiti dall'art. 3 comma 1lett. vv) del Codice, ai contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del Codice.
6. Le soglie riportate nel presente Regolamento si intendono al netto dell'iva.

Art. 2 - FINALITA' E PRINCIPI COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare il soddisfacimento tempestivo, e con modalità semplificate, della domanda di acquisto a supporto dell'erogazione dell'attività assistenziale, nel rispetto dei principi di cui all'art.36 c.1 del codice (efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, trasparenza,) e a garanzia della qualità delle prestazioni richieste in relazione alle specifiche necessità di ASL5

Per la particolarità della domanda di acquisto, il principio di rotazione degli affidamento e degli inviti può essere derogato a fronte di:

- affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- particolare struttura del mercato;
- riscontrata ed effettiva assenza di alternative:
 - unicità dell'operatore economico;
 - particolari caratteristiche del bene da acquisire, peculiarità del servizio o dell'esecuzione del lavoro tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica;
 - servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Azienda, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative (consegne complementari, forniture, lavori e servizi supplementari, contratti "ponte" nelle more della definizione delle procedure ordinarie di aggiudicazione);
- grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- procedura gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione aperte a tutti i fornitori abilitati nella categoria oggetto dell'appalto;
- invito a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare e in possesso dei requisiti richiesti, a seguito di pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente", sezione "bandi e avvisi" a manifestare interesse a partecipare alla procedura (avviso "aperto" che non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione);
- necessità di soddisfare un bisogno urgente o garantire la continuità di una prestazione essenziale;
- estrema urgenza (art. 63 c. 2 lett. c) del Codice) e circostanze di somma urgenza (art. 163 del Codice).

Della deroga deve essere data espressa motivazione nell'atto di affidamento

In merito ai comportamenti e alle misure da adottare in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e a quelle adottate dall'ASL5.

ART. 3 - COMPETENZA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nei limiti di cui all'art.1, l'attività contrattuale finalizzata agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria è espletata in applicazione al vigente Atto di Autonomia Aziendale, dalle strutture competenti per materia, che assumono pertanto la responsabilità del procedimento.
2. L'affidamento delle forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di beni, lavori, servizi (compresi quelli inerenti l'architettura e l'ingegneria inclusi gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, direzioni lavori, collaudo a professionisti esterni ed esclusi quelli di natura legale) avviene attraverso Determinazioni Dirigenziali.
3. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni, servizi, lavori e concessioni di servizi e lavori rientranti nella specifiche competenze delle strutture, il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente di struttura o altro soggetto dallo stesso individuato per iscritto, in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa di settore.
4. Il RUP, avvalendosi del personale e strutture interne competenti, svolge i compiti affidatigli dal Codice dei Contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

ART.4 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

4.1 Affidamento di contratti di importo inferiore a 10.000,00 euro

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 10.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Comunque il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una "best practice" anche alla luce del principio di concorrenza.

4.2 Affidamento di contratti di importo compreso tra 10.000,00 e 40.000,00 euro

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 10.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici in genere, di architettura e di ingegneria (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo) nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP (di cui 'all'art. 31 c. 8 del Codice) può avvenire tramite affidamento diretto in conformità all'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice.

1. La procedura di cui a precedenti punti 4.1 e 4.2 prende l'avvio sulla base della programmazione aziendale annuale formalmente e preventivamente deliberata o in sua assenza con delibera a contrarre da parte del Direttore Generale. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice la delibera a contrarre dovrà contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato, le modalità e i criteri di scelta dell'offerente, il CIG, le principali condizioni contrattuali e la relativa copertura contabile.
2. E' possibile utilizzare i seguenti criteri di scelta dell'offerta, preventivamente indicati negli atti della procedura:
 - a. Affidamento a minor prezzo: la motivazione è insita nella scelta dell'offerta con il prezzo più basso, se del caso può seguire in tale ipotesi la verifica della rispondenza del bene o servizio a quanto richiesto negli atti della procedura, ove tale rispondenza non sia riscontrata deve esserne data adeguata motivazione;
 - b. Affidamento diretto: la motivazione della scelta deve essere data per iscritto dal soggetto competente della Struttura che ha richiesto l'acquisto del bene o servizio; nel caso di lavori, l'onere motivazionale è in capo al RUP;

- c. Affidamento a miglior rapporto qualità/prezzo: la motivazione discende dalla valutazione effettuata dal soggetto competente secondo i criteri di valutazione indicati negli atti di gara.
3. Il RUP o suo delegato, per le procedure svolte senza l'utilizzo degli strumenti elettronici di negoziazione (MEPA o altro analogo strumento), acquisisce agli atti le offerte di regola con i mezzi di comunicazione elettronica quali PEC o mail. Nel caso in cui il criterio di scelta fosse quello di cui al comma 2 lett. a) oppure c), può essere valutata, qualora circostanze particolari lo richiedano, l'adozione di misure per garantire la segretezza dell'offerta e/o per la separazione dell'offerta tecnica dall'offerta economica.
 4. Gli obblighi di trasparenza di cui al punto 3.4.delle Linee Guida ANAC n. 4 si intendono assolti con la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012.
 5. L'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante viene effettuato con le modalità stabilite al punto 4.2 delle linee guida ANAC n. 4.

4.3 Affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art.36, co.2 lett. b) del Codice.

L'affidamento di contratti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiori alle soglie di cui all'art 35, avviene a conclusione di una procedura negoziata con almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico.

1. La procedura prende avvio sulla base della programmazione aziendale annuale formalmente e preventivamente deliberata o in sua assenza con delibera a contrarre da parte del Direttore Generale contenente gli elementi di cui al punto 4.1.2.delle Linee Guida ANAC n.4.
2. L'indagine di mercato si svolge mediante pubblicazione di avviso contenente gli elementi di cui al punto 5.1.5 delle Linee Guida ANAC n. 4. Il termine assegnato per la manifestazione di interesse deve essere non inferiore a 15 giorni. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e avvisi". L'indagine di mercato può essere svolta prima dell'adozione della delibera a contrarre se consente di avere una più adeguata conoscenza degli elementi fondamentali della procedura da indicare nella medesima delibera oppure per svolgere una consultazione preliminare del mercato secondo quanto previsto dagli art. 66 e 67 del Codice.

3. Conclusa l'indagine di mercato si avvia il confronto competitivo, invitando gli operatori a presentare offerta, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. La lettera di invito contiene gli elementi di cui al punto 5.2.6 delle Linee Guida ANAC n. 4. La lettera di invito è inviata simultaneamente di regola a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al comma 2, fatto salvo il caso in cui la delibera a contrarre e/o l'avviso di indagine di mercato dispongano diversamente.
4. L'avviso di indagine di mercato può contenere tutti gli elementi per formulare offerta e l'invito pubblico ad offrire rivolto a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei previsti requisiti. In tal caso l'avviso deve direttamente contenere tutti gli elementi di cui al punto 5.2.6 delle Linee Guida ANAC n.4.
5. I commi 2,3 e 4 si applicano per quanto compatibili con le regole proprie del sistema telematico utilizzato.
6. All'esito del procedimento si procede all'adozione di determina di aggiudicazione a firma del soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
7. Al fine di non penalizzare l'efficiente svolgimento del procedimento e addivenire tempestivamente alla stipula del contratto e quindi all'esecuzione delle prestazioni dedotte, nell'ottica del contemperamento tra esigenza di economicità dell'azione amministrativa e tutela del principio di legalità, il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario nel corso della procedura, è verificato, nelle more dell'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori economici di cui all'art. 81 c. 1 del Codice, dalla stazione appaltante a campione, fatto salvo la verifica in capo all'aggiudicatario dei requisiti di cui all'art.83 comma 1 lett. b) e c) del codice, se richiesti.
8. Gli obblighi di trasparenza di cui al punto 3.4 delle Linee Guida ANAC n.4 si intendono assolti con la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) ultimo periodo del Codice, da pubblicarsi nelle stesse forme dell'avviso di indagine di mercato. L'esito della procedura è comunicato agli offerenti mediante PEC.

4.4 Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore 40.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

I contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata (art. 6. c 2 lettera b) - c) del Codice) con le modalità di cui al punto 4.3 del presente regolamento, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, di 10 operatori economici, ove

esistenti, per lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro, di 15 operatori economici ,ove esistenti, per lavori di lavori di importo pari o superiore a € 350.000

4.5 Affidamento di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo superiore a 40.000,00 euro

I contratti aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata (art. 36, c 2 lettera b) del Codice) con le modalità di cui al punto 4.3 del presente regolamento.

I contratti aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

4.6 Affidamento di appalti e concessioni di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, affidamento di concessioni di servizi e appalti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Per i contratti di appalto di lavori e concessioni di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e per i contratti di appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le procedure ordinarie.

Per le concessioni di servizi di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le procedure ordinarie.

Art . 5 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo - informa prontamente il Dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 209.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice.

Art. 6 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI - BANDO ISTITUTIVO

In alternativa a quanto previsto al punto 4.3 commi 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, per l'affidamento di lavori, servizi, servizi di ingegneria e architettura; forniture di beni di cui agli articoli 31, comma 8, 36, comma 2, lett. a), b), c) e art. 157, comma 2 del Codice, gli operatori economici da consultare potranno essere

selezionati dagli appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante con le modalità prescritte nell'apposito bando istitutivo.

L'Azienda Sanitaria con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e avvisi" invita gli operatori economici interessati ad iscriversi all'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate o per affidamenti diretti per l'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi e servizi di ingegneria e architettura, di cui agli articoli 31, comma 8, 36, comma 2, lett. a), b), c) e art.157, comma 2 del Codice.

L'avviso indica i requisiti che devono possedere gli operatori economici, le eventuali categorie e relative fasce di importi, gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, la durata e le modalità di revisione dell'elenco con cadenza prefissata.

L'avviso inoltre indica le modalità di selezione degli operatori economici da invitare assumendo come prioritario il principio della rotazione degli operatori e come residuale il sorteggio.

Non si procede al sorteggio qualora per la particolarità della prestazione richiesta siano necessari particolari e specifici requisiti in capo all'operatore economico.

Art. 7 -VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta l'amministrazione appaltante procede esclusivamente ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice, prevedendo la possibilità di verificare l'offerta che, in base ad elementi specifici e di volta in volta verificati , appaia anormalmente bassa.

Art.8 ·VERIFICHE DEI REQUISITI

All'esito delle operazioni di verifica, in caso di accertata carenza dei requisiti in capo all'aggiudicatario, l'Azienda Ospedaliera risolve il contratto, incamera la garanzia definitiva (se richiesta) o applica apposita penale pari al 10 % dell'importo del contratto.

Art.9 - STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti relativi agli affidamenti di cui al presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice dei contratti pubblici.

Art 10 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO (DEC) / DIRETTORE DEI LAVORI (DL)

Il DEC/DL è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto così come indicato dalla normativa vigente; svolge il coordinamento, la

direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato .dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

10.1- Il DEC nei contratti di fornitura e servizi

- 1) Il DEC per affidamenti di importo fino alle soglie di cui all'art.36, co.2 lett. b) del Codice è il Responsabile della Struttura che ha richiesto l'acquisto, e/o l'utilizzatore del bene o servizio, salvo diversa indicazione proveniente dal medesimo e fatta salva diversa nomina effettuata analogamente a quanto previsto al comma seguente.
- 2) Nel caso di materiale gestito a stock , il DEC è sempre coadiuvato dal Responsabile del Magazzino competente, con la funzione di Direttore operativo (assistente contabile al DEC), al quale spetta in via esclusiva la verifica della corrispondenza fra quantitativi ordinati e ricevuti ed il rispetto dei termini di consegna.
- 3) Nel caso di acquisto di attrezzature elettromedicali il bene è oggetto di collaudo tecnico svolto dalla Struttura di Ingegneria Clinica o dal soggetto appositamente incaricato.
- 4) Nel caso di affidamento di un servizio, il DEC verifica la regolarità della prestazione ed attesta periodicamente la conformità della stessa ai fini della liquidazione della fattura, se l'esito è negativo viene segnalato al RUP.
- 5) Qualora il DEC non formuli alcun rilievo e non comunichi al RUP alcuna contestazione sull'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, la fornitura o il servizio si intenderanno eseguiti correttamente ed il RUP potrà procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture in favore, fatte salve le altre verifiche previste per legge nei confronti dell'aggiudicatario (DURC).

10.2 IL Direttore dei Lavori (DL)

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili. L'esecuzione dei contratti di lavori è diretta dal Responsabile del Procedimento il quale, ai sensi dell'art. 101 del Codice nella fase di esecuzione si avvale del Direttore dei Lavori, i cui compiti e funzioni sono definiti dalla normativa in materia.

Art.11- DURATA DEI CONTRATTI

La durata del contratto può essere modificata:

- a. se è prevista nei documenti della procedura un'opzione di durata ;

- b. se nel corso della durata originaria non è stato raggiunto il quantitativo previsto negli atti della procedura, tenuto conto di tutte le opzioni sui medesimi quantitativi; in tal caso la durata può essere prorogata fino alla metà della durata originariamente prevista;
- c. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 12 - ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE: COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Ordinariamente i contratti di servizi, forniture e lavori oggetto del presente Regolamento sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 comma 2 del Codice e secondo le modalità da questo disciplinate. In particolare il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP per i contratti di servizi e forniture, dal Direttore dei lavori per i lavori.

12.1 Contabilità semplificata per i contratti di lavori, servizi e forniture

Per i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante l'apposizione di un visto da parte del direttore dei lavori sulla lista dell'ordinativo dei medesimi, volto ad attestare la regolarità delle prestazioni rispetto alle pattuizioni contrattuali.

Per i contratti di servizi e forniture è consentita una contabilità semplificata mediante apposizione, sugli ordinativi di liquidazione delle fatture di spesa dell'affidatario, di un visto del DEC e del RUP volti ad attestare la corrispondenza delle prestazioni svolte alle pattuizioni contrattuali e a quanto fatturato.

Art. 13 – SUBAPPALTO

Per il subappalto si applica l'art. 105 del Codice.

ART. 14 – CODICE UNICO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico dei contratti oggetto del presente regolamento, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti.

ART. 15 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

La Struttura procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare agli operatori economici dei contratti oggetto del presente Regolamento quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo all'operatore economico con l'obbligo di riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 16 – CONTRIBUTO ANAC

La stazione appaltante e gli operatori economici sono tenuti a versare in favore di ANAC le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).

Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Art.17 - ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione sull'Albo Pretorio on line dell'ASL5 Spezzino e resta pubblicato sul sito internet dell'Azienda nella sezione Amministrazione trasparente/Regolamenti.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono integrative e di dettaglio delle norme del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4 e per quanto non previsto dallo stesso si fa integrale rinvio ad esse.

Alla stipula dei contratti e alla fase di esecuzione si applicano altresì le disposizioni del codice civile.

Le modifiche e integrazioni al vigente d.lgs 50/2016, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione, prevarranno automaticamente sulle norme del presente regolamento.

E' abrogato ogni precedente regolamento in essere.

Il presente regolamento si applica esclusivamente alle procedure che verranno avviate dopo la sua entrata in vigore.